

**Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**  
**Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**

**Corso di Laurea in Scienze Motorie (L22)**  
**Classe delle Lauree in Scienze delle attività motorie e sportive**

**Coorte immatricolativa 2021/2022**

**Articolo 1**

***Definizioni e finalità***

- 1.** Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in *Scienze Motorie* (di seguito denominato "CdL"), in conformità con il relativo ordinamento didattico, con il Regolamento didattico di Ateneo, con lo Statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
- 2.** Il presente Regolamento è corredato da un *Allegato* di dettaglio applicativo che viene sottoposto a revisione annuale da parte delle strutture competenti.
- 3.** Norme ed indicazioni etiche di comportamento per i docenti e gli studenti del Corso di Laurea sono demandate al Codice Etico dell'Ateneo.

**Articolo 2**

***Elenco delle attività formative e docenti del Corso di Laurea***

**(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, a; DM 16 marzo 2007, art. 4 comma 2; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto q)**

- 1.** Nel rispetto dell'ordinamento, il Consiglio di Corso del CdL provvede annualmente alla programmazione degli insegnamenti e delle altre attività formative attivate, che vengono riportate nell'*Allegato* di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.  
In particolare, l'*Allegato* riporta l'elenco degli insegnamenti di cui all'Art. 10, comma 1, lett a) e b) e comma 5, lett b) del DM 270/04, caratterizzati come Corsi Integrati (di seguito denominati "C.I."), con il dettaglio dei moduli componenti ciascun C.I., e riporta le altre attività formative che non rientrano nelle tipologie precedenti.  
Ciascuna attività riporta l'indicazione degli ambiti, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento (lì dove previsti), dei relativi crediti (dove previsto dettagliati anche per ciascun modulo del C.I.), della tipologia delle attività formative (TAF) e delle modalità della verifica della preparazione.
- 2.** Si specifica che, nel rispetto del DM del 16 marzo 2007, art. 4 comma 2, non rientrano nel conteggio dei 20 esami o valutazioni finali di profitto per conseguire il titolo di studio le attività formative "Informatica", "Tirocini formativi e di orientamento" e "Prova finale", ma è fatto obbligo agli studenti di conseguire l'idoneità prevista per essere ammessi alla seduta di discussione della prova finale.
- 3.** In riferimento al DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto q, nell'*Allegato* sono riportati i docenti del CdL di cui all'art. 1 comma 9 dei DM sulle classi di laurea.

**Articolo 3**  
**Obiettivi formativi specifici**  
**(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, b; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto a)**

Gli obiettivi formativi specifici del CdL, incluso un quadro delle conoscenze, delle competenze e delle abilità da acquisire, con i profili professionali di riferimento, di cui al presente Regolamento sono quelli fissati nel relativo ordinamento didattico. In particolare il corso prevede un primo anno finalizzato alla acquisizione delle conoscenze anatomiche e biochimiche atte a comprendere le basi del funzionamento del corpo umano in movimento nonché degli aspetti sociali, psicologici e pedagogici che possono motivare l'attenzione al corpo e alla propensione allo sport e all'attività motoria. Il secondo anno, oltre a completare la preparazione di base attraverso l'acquisizione di conoscenze fisiologiche, sarà centrato sulle conoscenze dei legami tra attività motoria e salute, con particolare attenzione ai temi della tutela sanitaria dell'attività motoria e sportiva e dello sviluppo dell'individuo nelle età della vita, e sulla riflessione sui metodi della didattica dell'attività motoria e sportiva. In questo secondo anno si prevede la possibilità di fornire agli studenti una opzione tra profili alternativi di approfondimento che, avvalendosi delle esperienze scientifiche e didattiche dei Docenti in servizio nel Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute e negli altri corsi di studio dell'Ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale, possano arricchire la formazione degli studenti nell'area della misura tecnica delle prestazioni, della analisi e promozione culturale ed economica dello sport e del movimento. Gli studenti avranno l'opportunità di completare la loro formazione tecnica seguendo due corsi per piccoli gruppi di tecnica e didattica di specifiche discipline motorie e sportive. Le attività del terzo anno sono invece finalizzate alla conoscenza degli aspetti teorici ed applicativi dell'allenamento e della valutazione funzionale e nutrizionale dell'atleta e del soggetto allenato o del praticante attività motorie e sportive nel tempo libero, della qualità ambientale e sicurezza degli impianti sportivi, della ortopedia e traumatologia dello sport e del movimento e dei fondamenti legislativi ed economici alla base della struttura e del funzionamento delle organizzazioni sportive. L'insegnamento della lingua inglese, che si ritiene fondamentale per una corretta fruizione delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili a livello mondiale, ma anche per l'esercizio dell'attività in un mondo che vede una sempre maggiore presenza di atleti e praticanti di lingua non italiana a tutti i livelli, sarà offerto in un corso che affronta sia le basi linguistiche, che gli aspetti specifici del mondo dello sport e dell'attività motoria. Per quanto riguarda le conoscenze informatiche, agli studenti sarà richiesto il conseguimento di conoscenze informatiche pari a quelle richieste per la certificazione ECDL. Per quanto riguarda le "Discipline motorie e sportive" i 25 CFU di attività condotte in strutture adeguate, per dimensioni e caratteristiche tecniche, all'attività prevista e al numero degli studenti saranno raggiunte attraverso la frequenza ad attività pratiche per piccoli gruppi svolte nell'ambito degli insegnamenti fondamentali relativi ai SSD interessati e la partecipazione ad attività di tirocinio finalizzate alla pratica sportiva, alla didattica dello sport e all'allenamento. Il corso di laurea prevede che una parte dei CFU possano essere acquisiti attraverso esperienze Erasmus condotte in corsi di laurea attivi presso sedi universitarie europee convenzionate. Infine, massima libertà di scelta sarà lasciata agli studenti tra i corsi attivi presso l'Ateneo per le attività a scelta libera.

**Articolo 4**  
**Crediti ed eventuali propedeuticità delle attività formative**  
(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, b; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto c)

Le informazioni richieste dal DM 270/04, art. 12, comma 2, b e dal DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto c) sono riportate nell'Allegato di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.

**Articolo 5**  
**Eventuali Curricula formativi**  
(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, c; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto m)

Attualmente non sono previsti profili curriculari, tuttavia lo studente può optare tra profili alternativi di approfondimento nelle attività formative "affini ed integrative" e può differenziare la sua preparazione tecnico-sportiva attraverso la scelta dei moduli specifici di *Sport pratici 1* e *Sport pratici 2* e delle attività di Tirocinio.

**Articolo 6**  
**Regole di presentazione del piano individuale delle attività formative**  
(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, c; RDA/08, art. 12, comma 1 e 2; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto m)

1. Il Piano delle Attività Formative (PAF) prevede una durata normale degli studi di 3 anni. È da considerarsi definitivo per l'anno in corso e presuntivo per gli anni successivi, e può essere soggetto a verifica e revisione annuale, sia da parte dello studente, sia per intervenute modifiche all'offerta didattica proposta dal CdL. Esso può prevedere una durata maggiore se lo studente è iscritto come "studente non a tempo pieno".
2. All'atto dell'immatricolazione viene assegnato a tutti gli studenti un PAF Statutario definito dal CdL.
3. Qualora nella programmazione didattica il CdL preveda che sin dal primo anno di corso sia possibile effettuare opzioni autonome nell'offerta formativa, lo studente deve presentare un PAF individuale. Se non lo fa secondo le regole stabilite dal CdL e/o entro i termini previsti dal CdL (stabiliti in conformità al calendario di Ateneo), allo studente saranno assegnati gli insegnamenti opzionali previsti nel PAF statutario ed indicati nell'Allegato al Regolamento.
4. Nel caso in cui lo studente concordi con la formulazione didattica proposta nel PAF Statutario può decidere di mantenerlo fino al compimento degli studi senza variarlo.
5. Nel caso di revisione dei crediti relativi alle attività formative da parte del CdL in seguito ad una diversa programmazione dell'offerta didattica, lo studente è tenuto comunque a seguire il PAF secondo le regole in vigore per la coorte di appartenenza all'atto dell'immatricolazione.
6. Lo studente può inserire nel PAF anche attività a scelta libera non presenti nell'offerta formativa del CdL attive nell'offerta formativa dell'Ateneo, previa approvazione della congruità da parte del Consiglio di Corso del CdL.
7. Per la presentazione o modifica del PAF sul sistema elettronico di Ateneo (PAF online) lo studente è tenuto a seguire le regole e la tempistica definita annualmente dal CdL, comunicate tempestivamente agli studenti.
8. I PAF sono esaminati dal Consiglio di Corso del CdL entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

**Articolo 7**  
**Tipologia delle forme didattiche e composizione del CFU**  
**(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, d; RDA/08, art. 4, comma 2)**

1. Le attività formative del CdL sono raggruppabili in Corsi di tipologia a prevalente carattere teorico, a prevalente carattere tecnico-applicativo e a prevalente carattere tecnico-pratico, ai quali si aggiungono le attività di Tirocinio. Il monte-ore compreso in ciascun credito formativo ad esse corrispondente è definito come segue:

**Attività formative a prevalente carattere teorico o a prevalente carattere tecnico-applicativo:**

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lezioni frontali	8
Esercitazioni e attività di verifica periodica e conclusiva	4
Studio individuale	13
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

**Attività formative a prevalente carattere tecnico-pratico:**

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lezioni frontali	2
Lezioni tecnico-pratiche	6
Attività di verifica periodica e conclusiva	1
Studio e pratica individuale	16
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

**Attività di Tirocinio:**

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lavoro individuale con la supervisione di un tutor di Tirocinio	25
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

2. Le forme didattiche utilizzate a seconda della tipologia dell'attività formativa possono comprendere: lezioni frontali in aula, attività esercitative in aula e in laboratorio, pratica sportiva per piccoli gruppi, lezioni tra pari, approfondimenti mediante lavoro di gruppo e/o individuale, seminari. Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa del CdL.
3. Per quanto riguarda il Tirocinio, i moduli sono minimo di 2 CFU ciascuno, e sono verbalizzabili singolarmente o cumulativamente.
4. Il CdL può proporre annualmente le varie tipologie che lo studente può scegliere per concorrere al totale dei CFU previsti dal PAF (si veda il dettaglio nell'Allegato).

## Articolo 8

### **Modalità di valutazione del profitto**

**(rif. RDA/08, art. 13, comma 2, 3 e 4; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto d-g-h-i)**

1. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste in un corso di laurea è affidata al docente responsabile dell'attività formativa. Essa è finalizzata all'accertamento della preparazione con conseguente acquisizione dei corrispondenti crediti formativi. Le modalità della valutazione del profitto sono comunicate agli studenti all'inizio del corso o C.I.
2. Nel caso di un C.I., la valutazione di merito conclusiva è affidata ad una Commissione costituita dai docenti titolari di insegnamento nell'ambito del relativo C.I., da altri docenti o ricercatori inquadrati negli stessi settori scientifico-disciplinari di tali insegnamenti e/o da cultori della materia (secondo il Regolamento vigente in Ateneo e secondo eventuali procedure deliberate dal Dipartimento a cui è assegnato il Corso di Laurea, in conformità ad esso).
3. L'accertamento del profitto può essere effettuato in forma scritta (temi, domande, quiz, problemi) e/o orale (colloquio) e/o mediante prove pratiche. L'esame di profitto può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente (prove in itinere).
4. Nel caso di C.I. l'accertamento del profitto si effettua mediante prove di esame integrate per insegnamenti o moduli coordinati. La valutazione finale, che dà luogo all'acquisizione del totale dei CFU del C.I., tiene conto degli esiti di profitto di tutti i moduli.
5. Le modalità di svolgimento di eventuali prove in itinere sono deliberate dal Consiglio di Corso del CdL sentito il docente responsabile. In ogni caso, sono possibili verifiche in itinere solo per un programma svolto di almeno 2 CFU.
6. Le prove di verifica in itinere sono inserite nell'orario delle attività formative; le loro modalità sono comunicate dal docente agli studenti all'inizio dell'attività formativa.
7. La valutazione di merito conclusiva per le attività "A prevalente carattere teorico e tecnico-applicativo" e "A prevalente carattere tecnico-pratico", è effettuata secondo la modalità prevista dall'art. 13, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, mediante una verifica finale di profitto ed è espressa in trentesimi; fanno eccezione le attività "A scelta dello studente", il corso di "Informatica" e le attività di "Tirocinio", per le quali la valutazione di merito conclusiva, secondo la modalità prevista dall'art.13, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo, è effettuata con modalità diverse dall'esame e l'attribuzione dei relativi CFU è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità. Lo studente viene informato dell'esito di ciascuna fase di accertamento del profitto.
8. Le modalità di valutazione del profitto previste per ciascun insegnamento o altra attività formativa possono variare rispetto al presente Regolamento e vengono definite dal CdL in sede di programmazione annuale dell'offerta formativa.

## Articolo 9

### **Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza**

**(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, e; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto n)**

1. Le attività formative "A prevalente carattere teorico e tecnico-applicativo" non richiedono la frequenza obbligatoria, fatta eccezione per le attività formative previste nei profili alternativi di approfondimento del II anno.
2. Le attività formative "A prevalente carattere tecnico-pratico" prevedono la frequenza obbligatoria alle lezioni frontali e alle lezioni tecnico-pratiche.
3. Le attività di tirocinio prevedono la frequenza obbligatoria.
4. Per ciascuna attività formativa che prevede la frequenza obbligatoria di cui al comma 1,2 e al comma 3, l'accertamento degli obblighi di frequenza è a cura del docente responsabile.
5. Le assenze massime nelle attività formative con frequenza obbligatoria di cui al comma 1 e 2,

che consentono agli studenti di essere ammessi alla prova di verifica del profitto del modulo, sono stabilite nella percentuale del 20% delle ore complessive del corso stesso.

6. Nel caso di superamento del limite stabilito al comma precedente, lo studente è tenuto al recupero parziale o totale delle ore del corso.
7. Per le attività di cui al comma 3 non sono consentite assenze; nel caso di impossibilità a svolgere alcune delle ore previste, il docente detterà le modalità di recupero delle stesse, affinché l'attività sia svolta nella sua totalità.
8. a) All'atto dell'iscrizione al primo anno gli studenti devono consegnare allo Sportello Unico del Rettorato un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica redatto da medico specialista in Medicina dello Sport.  
b) All'atto del rinnovo di ogni iscrizione agli anni di corso successivi al primo gli studenti devono consegnare allo Sportello Unico del Rettorato un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica redatto da medico specialista in Medicina dello Sport.  
c) Le certificazioni di cui alle lettere precedenti verranno trasmesse alla scadenza delle iscrizioni al Consiglio di Corso del CdL che darà il nulla osta agli studenti per accedere alla frequenza degli *Sport pratici 1* e *Sport pratici 2* e alla frequenza delle specifiche *Attività di tirocinio* e potrà valutare casi specifici di ammissibilità o di prosecuzione dell'attività.

#### **Articolo 10**

##### **Accesso al corso di laurea**

*(rif. RDA/08, art. 4, comma 5; RDA/08, art. 7, comma 1 e 4; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto o)*

1. Nel rispetto delle norme generali per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di studio di cui all'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'iscrizione al CdL in Scienze Motorie a numero programmato locale è subordinata a una prova di verifica d'accesso selettiva finalizzata all'individuazione del grado di preparazione culturale dello studente.
2. Come da ordinamento didattico, per l'accesso al CdL sono richieste conoscenze a livello di scuola media superiore di chimica, biologia, fisica, nonché conoscenze di attualità e di cultura generale e sportiva e abilità di ragionamento logico. Tali conoscenze sono oggetto di valutazione nella prova di ingresso selettiva propedeutica all'immatricolazione, che potrà essere costituita da prove o test scritti, colloquio orale e/o prove fisico-attitudinali. Per l'accesso al CdL è richiesta la conoscenza della lingua italiana (per gli studenti di nazionalità straniera è richiesto il Livello B del Quadro di riferimento europeo delle lingue moderne del Consiglio d'Europa).
3. Possono presentare domanda di ammissione (pre-iscrizione) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. Il concorso di ammissione è regolamentato da apposito bando, emesso per ciascun anno accademico, che specifica il dettaglio degli elementi valutati ai fini della costituzione della graduatoria, delle prove previste e delle date di svolgimento. Solo l'utile collocazione in graduatoria (dopo le prove concorsuali ed eventuali scorrimenti previsti dal bando) consentirà la regolarizzazione dell'iscrizione.
5. Il bando di concorso per l'ammissione al CdL può prevedere dei posti riservati ad atleti di alto livello (Programma Dual Career, si veda l'Allegato).

## Articolo 11

**Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti**  
(rif. RDA/08, art. 6, comma 8; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto p; DM 16 marzo 2007)

1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti è subordinato al superamento delle prove concorsuali, ad un'utile collocazione in graduatoria e al regolare perfezionamento dell'iscrizione.
2. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al CdL è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi qualificanti del CdL ed è deliberato dal Consiglio di Corso del CdL, tenendo anche conto di eventuali delibere assunte da organi gerarchicamente superiori.
3. In base all'art. 6) comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
4. È possibile riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del DM 270/04, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato nell'ordinamento didattico a 12. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti in altro CdL dell'Ateneo ovvero in corsi di studio di altre università, anche straniera, o corso di Diploma I.S.E.F., è subordinato al superamento di esami o altre prove di verifica integrative qualora il Consiglio di Corso del CdL ravvisi l'obsolescenza o l'incongruità parziale dei contenuti culturali degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui essi si riferiscono.
6. E' possibile la convalida, dietro richiesta dello studente e a seguito di delibera del Consiglio di Corso del CdL, dell'idoneità dell'attività formativa "Informatica" dietro presentazione di regolare certificazione dell'ECDL "Core Level".
7. È possibile il riconoscimento di attività formative non direttamente riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ordinamento del CdL. In tal caso l'attività formativa può essere riconosciuta dal Consiglio di Corso del CdL come attività *A scelta libera* da inserire nel curriculum dello studente.

## Articolo 12

**Durata del corso di laurea e Iscrizione ad anni successivi**  
(rif. RDA/08, art. 8, comma 3)

1. a) La durata normale del CdL è stabilita in tre anni per lo studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e prevede l'acquisizione, in media, di 60 crediti formativi per anno accademico.  
b) La durata del corso può essere estesa fino a 6 anni per lo studente impegnato non a tempo pieno.
2. In relazione alla quantità dei crediti formativi eventualmente riconosciuti ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, la durata del CdL può essere corrispondentemente abbreviata rispetto a quella normale.
3. Gli studenti iscritti al secondo anno a tempo pieno possono sostenere gli esami del secondo anno solo dopo aver superato con esito positivo l'accertamento con voto delle seguenti Attività formative del primo anno: *Biochimica (10 CFU)*, *C.I. Anatomia (12 CFU)*, *Pedagogia Speciale (8 CFU)*.
4. Gli studenti iscritti al terzo anno a tempo pieno possono sostenere gli esami del terzo anno solo dopo aver superato con esito positivo l'accertamento con voto delle seguenti Attività formative: *Fisiologia*, *C.I. Salute e attività motoria e Medicina dello Sport*
5. Lo studente che si immatricola al primo anno o che non sia nelle condizioni di cui al comma 3 e al comma 4 può chiedere di passare, ove ricorrano le condizioni indicate nel Regolamento Didattico di Ateneo, allo status di studente non a tempo pieno.

#### **Articolo 13**

***Stato di studente non a tempo pieno***  
***(rif. RDA/08, art. 9, comma 1 e comma 4)***

1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi, lo studente può chiedere di essere iscritto con la qualifica di studente non a tempo pieno, ed in tal caso deve indicare il numero massimo di crediti che intende acquisire nell'anno accademico cui l'iscrizione si riferisce. Gli studenti non a tempo pieno sono tenuti a presentare un piano delle attività formative che preveda una durata del corso di laurea maggiore di tre anni.
2. Per gli studenti non a tempo pieno valgono le stesse prescrizioni relative alla possibilità di sostenere esami del secondo e del terzo anno, indicate rispettivamente nell'Art. 12, comma 3 e comma 4.

#### **Articolo 14**

***Prova finale per il conseguimento del titolo di studio***  
***(rif. RDA/08, art. 14, comma 1, lett. a e b; RDA/08, art. 14, comma 8, lett. a, b e d; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5 punto l)***

1. Come da ordinamento del CdL, la prova finale si comporrà di due parti: nella prima il candidato discuterà con la Commissione situazioni pratiche di didattica, istruzione, allenamento all'attività motoria o alle discipline sportive, emerse sulla base dell'esperienza maturata durante i tirocini, le attività tecnico-pratiche e le attività a prevalente carattere tecnico-applicativo; nella seconda il candidato proporrà alla Commissione, anche assistito da strumenti multimediali, una breve sintesi didattica di una pubblicazione scientifica, di un capitolo di libro di testo o di un estratto di altra pubblicazione concordata con un docente secondo le modalità definite dal Consiglio di Corso del CdL.
2. Le procedure e i tempi sia per l'assegnazione dell'argomento oggetto di prova di verifica finale sia per la presentazione di tutta la documentazione



vengono deliberati annualmente dal Consiglio di Corso del CdL in collaborazione con l'Ufficio Didattico e vengono resi noti con congruo anticipo. Ai fini dell'assegnazione della disciplina oggetto della prova di verifica finale e del docente relatore, lo studente, previo assenso del relatore individuato, presenta attraverso i servizi on line GOMP la domanda di assegnazione della prova finale una volta acquisiti almeno 120 crediti formativi. L'accesso alla sessione di laurea sarà consentito previo rilascio da parte del relatore designato di Nulla Osta secondo le modalità e i tempi disposti dalla segreteria didattica.

3. La Commissione perviene alla valutazione conclusiva tenendo conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdL, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle valutazioni di merito relative alle attività formative e dell'esito delle prove inerenti la prova finale stessa di cui al comma 1.

Agli studenti iscritti a tempo pieno o tempo parziale la Commissione può attribuire fino ad un massimo di **11 punti**. Il punteggio attribuito risulta dalla somma di: fino a **4 punti** per la prima parte della prova finale di cui al comma 1 di questo articolo (prova pratica); fino a ulteriori **4 punti** per la seconda parte della prova finale di cui al comma 1 di questo articolo (prova teorica); **1** ulteriore punto alla prova teorica se il materiale oggetto della presentazione è in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco). Per quanto riguarda i rimanenti **2 punti**, questi sono attribuiti sulla base del tempo impiegato per completare il Corso di studi. In particolare saranno assegnati: 2 punti agli studenti che conseguono il titolo di studio entro la durata legale prevista dal Piano delle Attività Formative ( P.A.F.), 1 punto agli studenti che conseguono il titolo di studio con un anno di ritardo sulla durata legale prevista e 0 punti agli studenti che conseguono il titolo di studio con 2 o più anni di ritardo sulla durata legale prevista.

<i>Tempo di conseguimento del Titolo</i>	<i>Studenti a tempo pieno</i>	<i>Studenti a tempo parziale</i>	<i>Punteggio attribuito</i>
<i>Durata Legale</i>	<i>3 anni</i>	PAF	2
<i>Durata Legale+1 anno</i>	<i>4 anni</i>	PAF+ 1 anno	1
<i>Durata Legale+2 anni</i>	<i>5 o più anni</i>	PAF+2 o più anni	0

#### **Articolo 15**

##### **Orientamento e tutorato**

*(rif. RDA/08, art. 20, comma 6)*

1. Il CdL organizza l'attività di accoglienza e orientamento in accordo con il centro di servizio di Ateneo appositamente predisposto. L'attività è finalizzata a prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e a promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria.
2. L'attività di tutorato è organizzata e coordinata da docenti "tutor" individuati dal CdL tra i responsabili di attività formativa afferenti al CdL. Tali docenti propongono annualmente al Consiglio di Corso del CdL le modalità specifiche di svolgimento del tutorato nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo e dal Regolamento Didattico di Ateneo, art. 20, comma 6.
3. Sono responsabili dell'attività di tutorato tutti i professori e i ricercatori afferenti al CdL. Nell'attività di tutorato i docenti strutturati possono essere

coadiuvati da personale non di ruolo o afferente ad altro corso di laurea che abbia la responsabilità di insegnamenti o di altre attività formative nell'ambito del CdL, previo parere del Consiglio di Corso del CdL.

4. I docenti sono supportati dal Management Didattico del Corso di Laurea e dagli eventuali studenti della Laurea Magistrale assegnatari di contratto per orientamento e tutorato.

#### **Articolo 16**

##### ***Forme di pubblicità e trasparenza***

***(rif. DM 544/07, art. 2; Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61 allegato al Decreto Dirigenziale 11/06/08)***

Il CdL rende disponibili le informazioni di propria pertinenza, riportate nell'allegato (Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61) al Decreto Dirigenziale 11/06/2008 di attuazione dell'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del DM 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno.

**Articolo 17**  
**Valutazione della didattica e Valutazione della qualità del CdL**

- 1.** Il Consiglio di Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di valutazione della didattica, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del corso di studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 2.** Per la valutazione della didattica sono utilizzati i questionari di valutazione previsti dal sistema AVA sulla base della normativa vigente a livello nazionale. I suddetti questionari vengono somministrati garantendo l'anonimato degli studenti nel rispetto di quanto indicato annualmente dal Presidio Qualità.
- 3.** Nel rispetto del sistema AVA, al fine di monitorare le attività formative, i servizi e le infrastrutture, il CdL si avvale di un Gruppo per l'Assicurazione di Qualità e di un gruppo di Riesame che fanno riferimento alle indicazioni del Presidio di qualità dell'Ateneo.
- 4.** Il CdL fa riferimento al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP) per valutare le procedure in atto riguardo la programmazione e la gestione delle attività didattiche.
- 5.** Periodicamente il CdL ricorre a riunioni plenarie con le parti interessate del mondo del lavoro.

**Articolo 18**  
**Norme transitorie e finali**  
**(rif. DM 270/04, art. 12, comma 3: approvazione del Regolamento; DM 270/04, art. 12, comma 4: revisione del Regolamento)**

- 1.** In conformità all'art.12, comma 3 del DM 270/04, le disposizioni dei Regolamenti Didattici dei CdL concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
- 2.** In conformità all'art.12, comma 4 del DM 270/04, le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di laurea, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
- 3.** Gli studenti iscritti ad un CdL dell'ordinamento didattico preesistente della Classe 33 possono optare per l'iscrizione al CdL del Nuovo Ordinamento.
- 4.** Le richieste di iscrizione al CdL di studenti iscritti ad altri corsi di laurea dell'Ateneo, previo superamento del concorso di ammissione, sono considerate come richieste di passaggio.
- 5.** L'iscrizione avverrà:
  - a)** al terzo anno nel caso di riconoscimento di almeno 90 CFU; tuttavia lo studente potrà sostenere gli esami del terzo anno solo dopo aver sostenuto gli esami dei C.I. di cui all'art. 12 comma 3 e comma 4 del presente regolamento;

- b)** al secondo anno nel caso di riconoscimento di almeno 30 CFU; tuttavia lo studente potrà sostenere gli esami del secondo anno solo dopo aver sostenuto gli esami dei C.I. di cui all'art. 12 comma 3 del presente regolamento;
  - c)** al primo anno negli altri casi.  
In ogni caso, il Consiglio di Corso del CdL si riserva di procedere a valutazioni specifiche.
- 6.** Allo studente possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti/moduli collocati in anni successivi a quello a cui è stato iscritto.